



**COMUNE DI BUTTIGLIERA ALTA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 85

Oggetto: **CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA C.C.I. ANNO 2020 LINEE DI INDIRIZZO AI SENSI DEL C.C.N.L. 21.05.2018.**

L'anno 2020 addì 18 del mese di agosto alle ore 14,45 si è riunita la Giunta Comunale in modalità telematica ai sensi dell'art. 73 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 e nel rispetto dei criteri fissati dal Sindaco con proprio Decreto n. 4 in data 18/03/2020, utilizzando il sistema in videoconferenza denominato GoToMeeting. Alla seduta risultano presenti il Sindaco ed i seguenti Assessori così come identificati dal Segretario Comunale, per la trattazione di diversi argomenti e, fra essi, del provvedimento di cui all'oggetto, nelle persone dei Signori

PRESENTI

ALFREDO CIMARELLA	- <i>Sindaco</i>	SI
SACCENTI LAURA	- <i>Vice Sindaco</i>	SI
BLUA LIDIA	- <i>Assessore</i>	SI
MELLANO MAURO	- <i>Assessore</i>	SI
USSEGLIO-MIN MAURO	- <i>Assessore</i>	SI

Assiste alla seduta il Segretario Comunale dott.ssa CATERINA RAVINALE in modalità telematica che accerta il collegamento simultaneo dei presenti ed il numero legale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto del Sindaco.

Esaminata in modalità telematica, la proposta di Deliberazione predisposta dall'Ufficio Segreteria n. 103 in data 06/08/2020, relativa all'oggetto.

Ritenuto che la stessa sia meritevole di accoglimento per le motivazioni ivi contenute.

Acquisiti i pareri firmati digitalmente (art. 21 D. Lgs. 82/2005) in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi del d.lgs. del 18/08/2000 n. 267, allegati alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Con votazione accertata dal Segretario in modalità telematica, con riscontro audio e video, resa con voti favorevoli all'unanimità.

DELIBERA

Di accogliere integralmente la proposta n. 103 in data 06/08/2020 relativa all'oggetto, allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale.

Successivamente, vista l'urgenza, ad unanimità di voti palesemente espressi.

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del d.lgs. 18/08/2000 n. 267.

Area: **Settore N.3 : Area Amministrativa**
Servizio: **Personale**
N. Proposta: **103 del 06/08/2020**

Oggetto: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA C.C.I. ANNO 2020 LINEE DI INDIRIZZO AI SENSI DEL C.C.N.L. 21.05.2018.

Su proposta del Sindaco Alfredo Cimarella;

Richiamato il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;

Richiamati:

- l'art. 48, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 59, comma 1, lettera p del D.Lgs. n. 446/1997;
- l'art. 113 del D. Lgs. n. 50/2016; • gli artt. 40, comma 3 e 40-bis del D. Lgs. n. 165/2001;
- gli artt. 67, 68, 70, 56 quinques e 56 sexies del C.C.N.L. 21.5.2018 e s.m.i.;
- i CCNL 31.3.1999, 1.4.1999, 14.9.2000, 5.10.2001, 22.1.2004, 9.5.2006, 11.4.2008, 31.07.2009 e 22.05.2018;
- gli artt. 18, 19 e 31 del D.Lgs. n. 150/2009;

Richiamato il vigente Statuto Comunale, approvato con deliberazione del CC n. 4/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione della GC n. 12/2001 e modificato con deliberazione della GC n. 101/2011, deliberazione della GC n. 90/2018 e deliberazione della GC n. 66/2019;

Richiamati i seguenti provvedimenti:

- la deliberazione della GC n. 141/2019 ad oggetto "PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2020-2022 E PIANO DEL FABBISOGNO ANNUALE 2020. RICONOSCIMENTO DELLE ECCEDENZE DI PERSONALE EX ART. 33 D.LG. n. 165/2001 e s.m.i. - APPROVAZIONE";
- la deliberazione della GC n. 69/2020 ad oggetto "DEGUAMENTO DEL PIANO DEL FABBISOGNO DI PERSONALE TRIENNIO 2020-2022 (PTFP) E PIANO DEL FABBISOGNO ANNUALE 2020 ALLE PREVISIONI DEL D.M. 17.03.2020";

Premesso che a seguito all'entrata in vigore del D.Lgs. 27.10.2009 n.150 (Riforma Brunetta) avente ad oggetto: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni" entrato in vigore il 15.11.2009, questo ente ha adeguato i propri strumenti di misurazione e valutazione delle performance organizzativa del personale;

Rilevato che il D.Lgs. n.165/2001 e s.m.i., e in particolare:

- gli art.4 e 5 , comma 2, prevedono che "nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti collettivi nazionali;
- l'art.7, comma 5, recita: "Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese";
- l'art.45, comma 3, così come modificato dall'art.57 del D.Lgs. 150/2009, dispone: "I contratti collettivi definiscono, in coerenza con le disposizioni legislative vigenti, trattamenti economici accessori collegati: a) alla performance individuale; b) alla performance organizzativa con riferimento all'amministrazione nel suo complesso e alle unità organizzative o aree di

responsabilità in cui si articola l'Amministrazione; c) all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate ovvero pericolose o dannose per la salute”;

Premesso che in data 21/05/2018 è stato definitivamente sottoscritto il CCNL per il personale non dirigente del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016/2018, i cui effetti decorrono dal 22/05/2018 (art. 2 comma 2);

Dato atto che il suddetto CCNL stabilisce:

- all'art. 67, che le risorse finanziarie destinate all'incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività vengano determinate annualmente dagli Enti, secondo le modalità definite da tale articolo;
- all'art.7 del predetto CCNL disciplina i soggetti e le materie oggetto di contrattazione collettiva integrativa;
- all'art.8, comma 1, prevede che il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4 e che i criteri di ripartizione delle risorse disponibili tra le diverse modalità di utilizzo, di cui alla lettera a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale;
- all'art.8, comma 2 del CCNL sottoscritto il 21.05.2018, prevede che l'Ente provveda a costituire la delegazione datoriale abilitata alle trattative per la stipulazione dei contratti decentrati integrativi;

Premesso che con propria deliberazione GC n. 96/2018 è stata definita la composizione della delegazione di parte pubblica;

Premesso che:

- il testo unico sul pubblico impiego impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in RISORSE STABILI, costituite, ai sensi dell'art. 67 comma 1 del CCNL 22.05.2018, da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori ed eventuali aumenti delle predette risorse così come definite dall'art. 67 comma 2 e comma 5 lettera a) del CCNL 21.05.2018 e RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate e definite dall'art. 67 commi 3, 4 e 5 lettera b) del CCNL 21.05.2018;

Considerato che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

Visto l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa “nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4

marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

Accertato che:

- l'art. 76 della L. n. 133/2008 che, ampliando il concetto di spesa di personale, invita le autonomie locali al concorso nel contenimento della spesa del personale, in funzione anche del rispetto dei parametri contenuti nell'apposito DPCM;
- l'art. 67 comma 8 e ss. della L. n. 133/2008 il quale stabilisce che gli Enti Locali sono tenuti a inviare entro il 31 maggio di ogni anno alla Corte dei Conti le informazioni relative alla contrattazione decentrata integrativa, certificati dagli organi di controllo interno;

Richiamato il CCI per il triennio 2019-2021 sottoscritto in data 18.12.2019;

Rilevato che è necessario procedere alla formale costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, nel rispetto delle norme sopracitate ed alla luce della nuova disciplina contrattuale approvata con la stipulazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per le funzioni locali in data 21 maggio 2018;

Visti:

- l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che “*A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato*”;
- l'art. 33 comma 2 del D.L.n. 34/2019 che testualmente dispone: “*A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione.....Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*”;
- il DPCM 27 aprile 2020 che chiarisce che: “*il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*” CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

Preso atto che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce ancora il limite di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2020, limite incrementabile qualora ricorrente e presupposti previsti dall'art. 33 del D.L. n. 34/2019;

Evidenziato che:

- il Comune di Buttigliera Alta ha finora rispettato i vincoli di “Pareggio di Bilancio”, nonché il principio di riduzione della spesa del personale;

- ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, si stanno erogando, in corso d'anno, alcuni compensi gravanti sul fondo (indennità di comparto, incrementi economici, etc.), frutto di precedenti accordi decentrati;
- il grado di raggiungimento del Piano delle Performance assegnato nell'anno verrà certificato dall'Organismo di Valutazione, che accerterà il raggiungimento degli stessi ed il grado di accrescimento dei servizi a favore della cittadinanza;

Tenuto conto che, nel periodo 2011-2014 sono state certificate decurtazioni permanenti;

Ravvisata la necessità di:

- fornire gli indirizzi per la costituzione del fondo all'anno corrente;
- una volta costituito il fondo suddetto, sulla base degli indirizzi di cui al presente atto, provvedere alla conseguente contrattazione decentrata per la distribuzione del fondo stesso;
- esprimere, fin d'ora, le direttive a cui dovrà attenersi la Delegazione di Parte Pubblica durante la trattativa per il suddetto contratto decentrato;

Considerato che in sede di COSTITUZIONE del Fondo si intendono fornire i seguenti indirizzi:

A) PARTE STABILE

•l'art. 67 comma 1 del CCNL 21.5.2018 ha definito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi, comprensivo delle risorse di cui all'art. 32 comma 7 CCNL 22.01.2004 (Vd. Determinazione n. 465/2019);

•ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera a) del CCNL 22.5.2018 si inserisce su base annua € 83,20 per unità di personale in servizio al 32.12.2015; tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;

•ai sensi dell'art. 67 comma 2 lettera b) del CCNL 22.5.2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data; tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n.5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;

•ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. C) CCNL 22.5.2018 che prevede che "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente";

A) PARTE VARIABILE

B1) di integrare le risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, degli importi non soggetti al limite del 2016, di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017 mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. C CCNL 21.5.2018, delle somme destinate alle attività svolte per conto dell'ISTAT/SGATE/INC.TECNICI;
- risparmi ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. D CCNL 21.5.2018 derivanti dal Fondo lavoro straordinario anno 2019

•risparmi, ai sensi dell'art. 68 comma 1 CCNL 21.5.2018, derivanti dai risparmi del Fondo risorse decentrate dell'anno precedente derivanti da somme non distribuite nell'anno 2019

B2) di integrare le risorse variabili di cui all'art. 67 comma 3 CCNL 21.5.2018, in base alla normativa vigente, degli importi soggetti al limite del 2016, mediante:

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. D CCNL 21.5.2018, delle somme una tantum frazione di RIA

- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 7 in attuazione dell' 15 comma 7 dell'importo di € 2.250,00 parzialmente corrispondente alla riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e risultato delle P.O.anno 2020, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23 co.2 D.Lgs.n.75/2017
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. H CCNL 21.5.2018, della somma di **€ 5.303,18** corrispondente all'0,83% MS 1997
- iscrizione, ai sensi dell'art. 67 comma 5 lett. B CCNL 21.5.2018, della somma di **€ 4.850,00** per finanziare obiettivi del PdP:
 - Obj 1 Area Amministrativa
 - Obj 2 Area P.L.

Considerato che la quantificazione delle risorse variabili potrà subire ulteriori variazioni a seguito dei necessari indirizzi della GC, verificati gli eventuali nuovi vincoli normativi in materia di contenimento delle risorse accessorie;

Ritenuto di dover definire, a beneficio della Delegazione trattante di parte pubblica, gli indirizzi e le direttive che costituiranno elementi di riferimento per la CONDUZIONE DELLE TRATTATIVE con la parte sindacale e, precisamente:

- a) condurre la trattativa ed il confronto con parte sindacale solo sulle materie assegnate alla contrattazione decentrata dal CCNL e dalla normativa vigente, con l'osservanza delle procedure e dei termini ivi previsti, rispettando il nuovo assetto di relazioni sindacali e perseguiendo per quanto più possibile il raggiungimento di un accordo;
- b) porre particolare attenzione al rispetto dei vincoli previsti dalle vigenti disposizioni di carattere economico-finanziario;
- c) avvalersi delle risposte che l'ARAN fornisce in relazione ai quesiti formulati dagli enti, nell'ambito della "attività di assistenza delle pubbliche amministrazioni per la uniforme applicazione dei contratti collettivi", espressamente prevista dall'art.46, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n.165, nonché dei pareri resi dalla Corte dei Conti, delle circolari e delle pronunce del Dipartimento della Funzione Pubblica, delle sentenze degli organi competenti;
- d) definire e programmare le procedure per le progressioni economiche tenendo conto del carattere selettivo dell'istituto, quindi prevedendo tale beneficio solo per una quota limitata del personale;
- e) definire la percentuale massima di risorse per il premio individuale nel 30% del valore medio dei premi attribuiti al personale valutato positivamente;
- f) definire che una quota rilevante/prevalente delle somme del fondo risorse decentrate, dopo il finanziamento degli istituti contrattuali obbligatori per compensare la performance individuale;

Considerato che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2019 e che, sulla base dei dati del bilancio di previsione 2020-2022, il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2020;
- nell'anno 2019 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio di previsione 2020- 2022 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 72 del 19/12/2019 ad oggetto: *"Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2020/2022 – Approvazione"*;

Richiamata la Deliberazione di C.C. n. 73 del 19/12/2019 ad oggetto: *"Approvazione Bilancio di Previsione 2020-2022 e relativi allegati"*;

Richiamata la deliberazione della GC n. 1 del 7.01.2020 ad oggetto *"Esame ed approvazione Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. 2020-2022. Parte finanziaria"*;

Preso atto che al fine di procedere secondo le tempistiche definite dal vigente CCNL e garantire la conclusione delle trattative sindacali sull'anno 2019, si rende indispensabile dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i;

si propone che la Giunta Comunale DELIBERI

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di richiamare integralmente gli indirizzi forniti alla delegazione di P.P. in punto COSTITUZIONE e LINEE OPERATIVE.
- 3) Di dare atto che l'importo complessivo del fondo 2020, nella sue componenti stabili e variabili dovrà rispettare i vincoli di spesa.
- 4) Di autorizzare il Responsabile dell'Area Amministrativa - P.O. a dare attuazione, con proprio atto di gestione, a tutti gli adempimenti inerenti alla disciplina dei contratti collettivi nazionali e decentrati integrativi di lavoro.
- 5) Di fornire al medesimo Responsabile, le dettagliate disposizioni, da utilizzarsi in sede di costituzione del fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane anno 2020, riportate in premessa, qui da intendersi integralmente richiamate ed approvate.
- 6) Di impartire alla delegazione trattante di Parte Pubblica le presenti direttive per definire gli interventi ritenuti prioritari per la migliore realizzazione del programma di governo.
- 7) Di dare atto che, per le ragioni espresse in premessa, si rende indispensabile dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.



Pareri

Comune di BUTTIGLIERA ALTA

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 103**

Ufficio Proponente: **Personale**

Oggetto: **CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA C.C.I. ANNO 2020 LINEE DI INDIRIZZO AI SENSI DEL C.C.N.L. 21.05.2018.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Personale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/08/2020

Il Responsabile di Settore

CRISTIANO GABRIELLA

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 147bis, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267/2000, si esprime il seguente parere (firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005): FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 06/08/2020

Responsabile del Servizio Finanziario

TERNAVASIO Stefano

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ALFREDO CIMARELLA
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

IL SEGRETARIO COMUNALE
CATERINA RAVINALE
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art. 32 c. 5 L. 69/2009, per quindici giorni consecutivi dal 18/09/2020.

La presente deliberazione è stata contestualmente comunicata

- Ai capigruppo consiliari*
- Al Prefetto*

il 18/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
CATERINA RAVINALE
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ
(ai sensi del T.U. 267/00)

Data Esecutività: 28/09/2020

- esecutiva per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (d.lgs. 267/2000 art. 134, comma 3)*

il 18/09/2020

IL SEGRETARIO COMUNALE
CATERINA RAVINALE
Firmato Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005
